



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.5
AREA POLIZIA LOCALE
UFFICIO VERBALI E DEPENALIZZAZIONE
TEL 0922 448541

ORDINANZA N. 179
DEL 08-11-2018

PROT. N° 53824
DEL 08-11-2018

IL RESPONSABILE P.O.

- **Visto** il rapporto ai sensi dell'art.17- L. n.689 del 31/10/2018 trasmesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute -N.A.S. di Palermo, pervenuta in data 05/11/2018 prot. N.52875, con il quale si trasmette il verbale n.2/13 del 23/01/2014 redatto a carico del sig. **MENDOLIA** Ag. n. 85 e residente a Favara in Via Capuana n. 18 (C.A.P. 92010) per aver violato l'art.17 e 44 della Legge 580/1967 poiché **"nella qualità di titolare, del panificio sito in via Aldo Moro nr18, esponeva per la vendita pane comune non suddiviso per tipologia in scomparti non separati con le relative indicazione del tipo e del relativo prezzo."** per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria in misura ridotta di € 109,00 ;
 - **Visti** gli atti trasmessi dall'organo accertatore;
 - **Rilevato che** gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981;
 - **Considerato che** il trasgressore non ha inoltrato scritti difensivi al Sindaco del Comune di Favara ai sensi dell'art.18 della Legge 689/1981;
 - **Esaminati gli atti e tenuto conto** delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, valutate le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere ai sensi all'art. 11 della L. 689/81;
 - **Considerato che** per la suddetta violazione è prevista dell'art. 44 lettera b della Legge 580 /1967 la sanzione pecuniaria sino a 309,00 ed il pagamento in misura ridotta della somma di € 109,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 entro il termine di 60 gg. dalla contestazione e notificazione della violazione;
 - **Appurato** che in tema di sanzioni amministrative l'autorità competente non è soggetta ad alcun termine perentorio per l'adozione del provvedimento e che per la conclusione del procedimento amministrativo il termine di 30 giorni stabilito in via generale dall'art. 2 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è incompatibile per la sua brevità con i procedimenti come quelli sanzionatori (Cassazione civile, sez. I. 22 febbraio 2006 n. 3852);
- Rilevato** che in base agli atti emerge provata la sussistenza della violazione;
- **Visto:**

